

REGOLAMENTO (CEE) N. 140/83 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 1983****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3518/82⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 123/83⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 gennaio 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3518/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1983, pag. 27.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 gennaio 1983 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	188,00	181,96
11.01 E I ⁽²⁾	206,70	200,66
11.01 E II ⁽²⁾	116,73	113,71
11.01 G ⁽²⁾	110,20	107,18
11.02 A IV ⁽²⁾	188,00	181,96
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	173,21	167,17
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	206,70	200,66
11.02 A V b) ⁽²⁾	116,73	113,71
11.02 A VII ⁽²⁾	110,20	107,18
11.02 B I a) 2 aa)	106,13	103,11
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	184,98	181,96
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	184,98	181,96
11.02 B II c) ⁽²⁾	181,39	178,37
11.02 B II d) ⁽²⁾	171,15	168,13
11.02 C IV ⁽²⁾	164,76	161,74
11.02 C V ⁽²⁾	181,39	178,37
11.02 C VI ⁽²⁾	171,15	168,13
11.02 D IV ⁽²⁾	106,13	103,11
11.02 D V ⁽²⁾	116,73	113,71
11.02 D VI ⁽²⁾	110,20	107,18
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	106,13	103,11
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	208,22	202,18
11.02 E II c) ⁽²⁾	206,70	200,66
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	195,18	189,14
11.02 F IV ⁽²⁾	188,00	181,96
11.02 F V ⁽²⁾	206,70	200,66
11.02 F VII ⁽²⁾	110,20	107,18
11.02 G II	89,65	83,61
11.04 C II a)	170,07	145,89 ⁽³⁾
11.04 C II b)	200,03	175,85 ⁽³⁾
11.08 A I	170,07	149,52
11.08 A IV	170,07	149,52
11.08 A V	170,07	74,76 ⁽³⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾	291,75	195,03
17.02 B II b) ⁽³⁾	216,01	149,52
17.02 F II a)	301,03	204,31
17.02 F II b)	208,58	142,09
21.07 F II	216,01	149,52
23.03 A I	367,08	185,74

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁹) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.
-